



Comune di Pontecagnano Faiano

PROVINCIA DI SALERNO

DETERMINAZIONE N. 614
Data di registrazione 17/04/2023

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE

OGGETTO: “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DELLA PIAZZA ANTISTANTE IL CINEMA NUOVO E SISTEMAZIONE FASCIA DI TERRENO TRA VIA PO E VIA ADIGE”. OTTEMPERANZA SENTENZA TAR CAMPANIA N. 497 DEL 02/03/2023 R.G. 1942/2022 – LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE IN FAVORE DELLA SIG.RA ARCAN-GELA CASCAVILLA (DELEGATA) ED ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DELL’AREA, AI SENSI DELL’ART. 42-BIS DEL DPR 327/2001 E SMI.

II RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamati i precedenti nonché, il Decreto Sindacale n. 29 del 16/07/2019, Decreto Sindacale n. 21 del 01/10/2020, Decreto Sindacale n. 29 del 03/11/2020 **e successivo n. 48 del 30/09/2022** con cui sono state conferite allo scrivente le funzioni di Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Infrastrutture ai sensi dell’art. 109 comma 2 del D.lgs n. 267/00 e s.m.i. per tutte le competenze previste dall’art. 107 del citato TUEL;

Dato atto, pertanto, della legittimazione ad emanare il presente provvedimento;

Richiamati gli articoli 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto, n. 267, sull’osservatorio degli enti locali, che assegnano ai responsabili di servizio la competenza in materia di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 15/01/2013 con cui è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, secondo quanto stabilito dagli art.147, 147 bis, 147 ter, 147 quater, 147 quinquies, del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamati:

- l’art.3 del Regolamento di controlli interni che disciplina il controllo preventivo, prevedendo, tra l’altro, che lo stesso è esercitato dai Responsabili dei Settori;
- la legge 190/2012 e s.m.i. recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;
- il D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità. Trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 05/03/2021 avente ad oggetto “*Approvazione Schema Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021/2023 e relativi Allegati*”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 06/04/2021 avente ad oggetto “*Approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021-2023 e relativi Allegati*” di cui allo schema approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 05/03/2021;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 29/07/2021 avente ad oggetto “*Salvaguardia equilibri di Bilancio ex Art.193 D.Lgs.N.267/2000 e variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione 2021/2023*”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 258 del 23/11/2021 avente ad oggetto “*Approvazione Schema Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022/2024 e relativi Allegati*”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 17/12/2021 avente ad oggetto “*Approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022-2024 e relativi Allegati*” di cui allo schema approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 258 del 23/11/2021;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 24/09/2020 con cui è stata approvata la nuova articolazione strutturale dell'Ente con le modifiche, integrazioni e specificazioni apportate all'assetto organizzativo dell'Ente e, per l'effetto, alle aree delle posizioni organizzative, istituite ai sensi dell'art. 13 lett. a) e b) del CCNL DEL 21/05/2018, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 06/06/2019;
- la Delibera di G.C. n. 79 del 28/04/2022 avente ad oggetto “Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022/2024 - Aggiornamento 2022”;

Premesso che il Responsabile del Settore lavori Pubblici, Manutenzione e Infrastrutture dell'Ente ha redatto la “**Perizia Tecnica di Stima**” e relativi allegati, associata al prot. 17765 del 21/03/2023 a cui si rimanda integralmente e che di seguito si riporta in stralcio:

“

Con sentenza n. 497 del 02/03/2023 il Tribunale Amministrativo Regionale Sezione di Salerno, in merito alle aree di proprietà dei sigg.ri Cascavilla Veronica, Cascavilla Alessandra, Cascavilla Francesco Paolo, Cascavilla Massimo, Cascavilla Arcangela e Cascavilla Maria Rosaria, occorse per la realizzazione dell'intervento inerente la “Riqualificazione ed arredo urbano della piazza antistante il Cinema Nuovo e sistemazione fascia di terreno tra via Po e via Adige”, ha ritenuto che “... le aree erano occupate e l'opera pubblica era realizzata, senza che seguissero il perfezionamento della cessione volontaria ovvero l'emanazione del decreto di esproprio. ... omissis ... Il Comune, a seguito di diffida del 4.11.2021, non adottava alcuna determinazione formale ex art. 42 bis DPR 327/2001” e, pertanto, ha ordinato al Comune di Pontecagnano Faiano di “..... pronunciarsi in modo espresso sull'istanza de qua, entro il termine di quarantacinque giorni decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione o dalla sua notificazione” (avvenuta in data 02/03/2023 e, dunque, con scadenza del termine il giorno 16/04/2023). Inoltre, il Collegio ha anche stabilito che in “... caso di ulteriore inadempimento, si nomina sin d'ora Commissario ad acta il Prefetto di Salerno, con facoltà di delega ad un proprio funzionario, che provvederà, ove necessario ed a semplice richiesta di parte ricorrente, al compimento degli atti necessari all'esecuzione della presente decisione, nel termine di giorni novanta dal suo insediamento, fissando sin da ora il relativo compenso in euro 2.000,00, oltre spese vive documentate, da porre a carico del Comune Pontecagnano Faiano”.

Tanto premesso,

ai fini del riscontro della statuizione del TAR, esaminati gli atti in possesso di questo Settore si è potuto ricostruire l'iter cronologico amministrativo dell'intervento (lo stesso era stato già oggetto della nota prot. 51758 del 03/12/2021 di riscontro alla richiesta ex art. 42-bis prot. 46149 del 04/11/2021, non citata nella sentenza TAR in oggetto, per altro la stessa nota di riscontro veniva trasmessa sia alla parte politica che alla parte amministrativa dell'Ente, “per quanto di competenza al fine di valutare eventuali successive azioni legali”):

- con delibera di G.M. n. 351 del 19/11/2004 veniva adottato il Programma Triennale 2005-2007 delle Opere Pubbliche e l'elenco annuale 2005, nel quale veniva proposto il progetto di “Riqualificazione ed arredo urbano della piazza antistante il Cinema Nuovo e sistemazione fascia di terreno tra via Po e via Adige”;
- con nota del 01/12/2004 prot. n. 31916 il progetto preliminare, così come redatto dal Settore LL.PP, veniva inviato all'A.C.; nell'ambito dell'intervento, il cui importo complessivo era pari ad € 216.911,90, veniva previsto l'esproprio, di importo complessivo pari ad € 64.957,40, delle seguenti particelle riportate in Catasto del Comune di Pontecagnano Faiano al foglio 4: • p.lla n. 217, in testa alla ditta sig.ra Bisogno Gerarda, erede di Bisogno Vittorio; • p.lle nn. 159, 160 e 162, in testa alle ditte Cascavilla Maria Rosaria, Cascavilla Antonio, Cascavilla Massimo, Cascavilla Arcangela, eredi di Cascavilla Francesco Paolo;
- le aree da espropriare ricadevano nella zona B1 (residenziale) del P.R.G. in vigore nel comune di Pontecagnano Faiano;
- in data 02/12/2004 con prot. n. 32177 veniva inviata con lettera raccomandata a.r. ai proprietari delle aree interessate dall'esproprio la comunicazione dell'avvio del procedimento di adozione di variante urbanistica al P.R.G. per la realizzazione dei lavori, ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree private oggetto dell'intervento, essendo l'opera da realizzare non conforme alle previsioni urbanistiche;
- nella seduta di C.C. del 31/01/2005 con delibera n. 6, veniva approvato il progetto preliminare;

- nella stessa delibera si è dato atto che l'approvazione del progetto preliminare costituiva adozione di variante al P.R.G. del Comune di Pontecagnano Faiano, ai sensi dell'art. 19 comma 2 del D.P.R. 327/2001;
- sempre nella delibera di C.C. n. 6/2005 veniva incaricato il Capo Settore LL PP. e Manutenzioni, nella qualità di Responsabile dell'Ufficio Esproprio, di attivare quanto necessario per l'acquisizione al patrimonio comunale delle aree necessarie per l'intervento anche mediante le cessioni volontarie delle stesse da parte dei proprietari;
- con delibera di G.M. n. 270 del 13/09/2006 veniva approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo dei lavori di "Riqualificazione ed arredo urbano della piazza antistante il Cinema Nuovo e sistemazione fascia di terreno tra via Po e via Adige", redatto dal progettista a suo tempo incaricato, arch. Angela Sciaraffa, per un importo complessivo di € 595.000,00;
- con determina n. 1601 del 22/12/2006 veniva approvato, sempre in linea tecnica, il progetto esecutivo redatto dall'arch. Angela Sciaraffa, dall'importo complessivo di € 927.927,46; l'aumento dell'importo derivava dalla necessità di eseguire ulteriori lavori in conseguenza anche dell'approvazione del P.I.C. ("Piano Illuminotecnico Comunale");
- detta progettualità veniva trasmessa alla Regione Campania, per l'inserimento nel P.P.R. (Parco Progetti Regionale) e veniva ritenuta idonea in attesa di finanziamento;
- successivamente al giudizio di idoneità, il progetto veniva inserito nel P.P.R. ed in data 03/04/2008 veniva sottoscritta presso la Regione Campania la scheda attività/intervento concernente il contributo di € 882.446,73 concesso dalla Regione per l'intervento di che trattasi con cofinanziamento a carico dell'Ente per € 45.480,73 imputati a suo tempo al cap 2723/02;
- in riferimento alle aree di proprietà degli eredi di Cascavilla Francesco Paolo, in data 12/05/2004 presso la sede degli Uffici Comunali del IX Settore LL. PP. e Manutenzioni, gli eredi del sig. Cascavilla, proprietari di parte delle aree interessate dai lavori ed i rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, sottoscrivevano un accordo tra le parti, giusto "verbale ex art. 11 L. 241/90", di cessione volontaria dell'area di proprietà dietro il corrispettivo di una indennità pari ad € 21.334,30 ed a condizione che l'A.C. si impegnasse a definire l'accordo entro il 31/05/2004, ma l'accordo non ha avuto attuazione.

Successivamente,

- con determinazione n. 1290 del 23/10/2008 veniva approvata la perizia di stima, con cui veniva determinata l'indennità di esproprio delle aree di terreno da acquisire al patrimonio comunale di proprietà dei germani Cascavilla, individuate in C.T. al fg. 4, p.lle 159-160-162-212 (ora 161), per una superficie complessiva di mq 343,00 e per un importo pari ad € 23.247,12;
- con verbale di accordo del 26/05/2008 sottoscritto tra le parti, ex articolo 11 L. n. 241/1990, il comproprietario sig. Massimo Cascavilla, in rappresentanza degli altri comproprietari, si dichiarava disponibile alla cessione volontaria delle aree di proprietà occorrenti per la realizzazione dei lavori di che trattasi;
- con nota prot. 31012 del 30/10/2008 veniva notificata ai sigg.ri Cascavilla l'indennità di espropriazione definitiva così come determinata dall'Amministrazione, nonché la possibilità di corrispondere, in caso di accettazione, un acconto pari all'80% dell'indennità fissata;
- con nota del 20/11/2008, assunta al protocollo dell'Ente al n. 35629 del 04/12/2008, il sig. Massimo Cascavilla, sempre in rappresentanza degli altri comproprietari, comunicava formalmente la condivisione dell'indennità e contestualmente richiedeva il pagamento dell'acconto;
- con determina n. 1569 del 11/12/2008 veniva liquidato al sig. Massimo Cascavilla, in rappresentanza degli altri comproprietari, l'acconto del valore fissato quale indennità di esproprio, pari ad € 14.878,16 già decurtata della ritenuta erariale del 20% ai sensi dell'articolo 35, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., pari ad € 3.719,54, giusti mandati di pagamento n. 200800015413 del 12/12/2008, n. 200800015414 del 12/12/2008, n. 200800015415 del 12/12/2008 e n. 200800015416 del 12/12/2008;
- con determina n. 481 del 28/04/2009 veniva approvato lo schema di cessione volontaria e disposta la liquidazione dell'importo da corrispondere alle ditte cedenti a titolo di saldo della indennità espropriativa, pari ad € 929,89 ciascuna già decurtata della ritenuta erariale del 20% ai sensi dell'articolo 35, comma 1 e 2 del D.P.R. n° 327/2001 e s.m.i., pari ad € 232,47;
- con nota prot. 51758 del 03/12/2021 (di riscontro all'istanza ex art. 42-bis prot. 46149/2021 impugnata al TAR), lo scrivente Responsabile del Settore, comunicava agli eredi Cascavilla

quanto segue: “... atteso che l’acconto del valore fissato quale indennità di esproprio è stato regolarmente corrisposto agli espropriati, considerato che sono in corso le verifiche contabili (richieste al settore competente con nota prot. n. 50737 del 29/11/2021) circa la corresponsione della rata di saldo, dato atto che allo stato non risulta ancora formalizzato l’atto di cessione, con la presente si invitano le SS.VV. a prendere contatti con lo scrivente settore al fine di completare iter di cessione volontaria delle aree di proprietà riportate in Catasto al foglio 4 part.lle n. 159, 160, 162 e 212, come da verbale di accordo tra le parti ex articolo 11 L. n. 241/1990 e s.m.i. sottoscritto in data 26/05/2008”;

- in data 03/03/2023 con prot. 14485 veniva acquisita la sentenza TAR Salerno n. 497, pubblicata il 02/03/2023, con cui si “Accoglie nomina Commissario Ad Acta”, nel caso il Comune non si pronunci sull’istanza ex art. 42-bis del DPR 327/2001 entro il termine di 45 gg. ovvero entro il termine del 16/04/2023.

... omissis ...

1- Applicazione dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.

La norma in questione prevede, al comma 1, che “Valutati gli interessi in conflitto, l’autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest’ultimo forfettariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene.” Nei successivi commi della suddetta norma sono dettate le procedure per pervenire alla determinazione dell’indennizzo. Dalla cronistoria degli avvenimenti su riportati e alla luce di quanto relazionato nei precedenti punti, atteso che le aree utilizzate per l’intervento di “Riqualificazione ed arredo urbano della piazza antistante il Cinema Nuovo e sistemazione fascia di terreno tra via Po e via Adige” sono da tempo utilizzate dal Comune di Pontecagnano Faiano come strada pubblica e parcheggio e, pertanto, attualmente, si ritiene preminente l’interesse pubblico per le opere realizzate e che, quindi, vada perseguito dall’Amministrazione Comunale l’acquisizione del terreno al patrimonio indisponibile; ciò al fine di offrire alla collettività un miglioramento della viabilità e dei parcheggi all’interno del centro abitato, tra altro già aperti al pubblico traffico, nonché salvaguardare l’investimento effettuato, anche in considerazione del fatto che è allo stato impraticabile ed antieconomica la retrocessione del suolo alla luce della realizzata strada e parcheggio pubblico, dovendosi in tal caso, provvedere al ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento del proprietario. Pertanto, è parere dello scrivente Responsabile, che l’Amministrazione Comunale valuti per la zona ad oggi utilizzata quale viabilità comunale e parcheggio, il preminente interesse pubblico sul contrapposto interesse privato e persegua l’acquisizione al patrimonio indisponibile dell’area, in assenza di ragionevoli alternative all’acquisizione.

-2- Stima indennizzo dell’area comunale

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, salvo diverso avviso dell’Amministrazione Comunale, si è proceduto alla stima dell’indennizzo, ex art. 42-bis del DPR 327/2001, come statuito dalla sentenza n. 497 del 02/03/2023 del TAR sopra richiamata, per la zona ad oggi utilizzata quale viabilità e parcheggio comunale. La stima dell’indennizzo “I” tiene conto dell’art. 42 bis del DPR 327/2001 innanzi richiamato e, pertanto, si compone:

- dell’indennizzo per pregiudizio patrimoniale Ip (valore venale del bene),
- dell’indennizzo per pregiudizio non patrimoniale Inp, pari al dieci per cento del valore del bene,
- dell’indennità per occupazione senza titolo Io, commisurata quest’ultima all’interesse del cinque per cento annuo del valore venale del bene.

a) Indennizzo per pregiudizio patrimoniale Ip (art. 42 bis co. 1 e 3 D.P.R. 327/2001)

Dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Pontecagnano Faiano in data 29/11/2021 prot. 50880 risulta che le p.lle 159-160 (oltre alla ex 161 non oggetto della sentenza) ricadono in zona residenziale di completamento B1 e che la p.la 162 ricade parte in zona residenziale di completamento B1 e parte (minima) in zona residenziale di completamento B3 soggetta a PdR. Ai fini della stima del valore venale del bene si terrà conto dei valori di stima, desunti da quelli di mercato, delle aree fabbricabili ai fini “IMU” del Comune di Pontecagnano Faiano approvati con delibera di G.M. n. 180 del 06/12/2011 e da ultimo aggiornati con delibera di G.M. n. 7 del 15/01/2018. Nel caso di specie, per l’area in questione ubicata in zona “B1” il valore indicato nella tabella corrispondente è pari ad € 160,31 al mq, da utilizzarsi ai fini della presente valutazione. Ma, tenuto conto delle effettiva

conformazione plano-altimetrica del lotto interessato, consistente in un piccolo rettangolo molto allungato distante solo 3-4 m dai fabbricati prospicienti a nord e a sud e che, in caso di edificazione richiesta non potrebbe, il nuovo edificio, rispettare né la distanza dai confini (pari a ml 5,00 prescritti dalle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG), né dai fabbricati (pari a ml 10,00) né dalle strade (a est Piazza Pio IX ed a ovest via Adige, pari a ml 5,00 prescritti dalle stesse NTA), per cui non sarebbe conforme al PRG e, dunque, in realtà non ha alcuna o ha una scarsissima potenzialità edificatoria e per questo si ritiene congruo e plausibile un abbattimento del costo unitario del 30%. Per cui si avrà un costo unitario reale pari a:

$$€ 160,31/mq - 30\% = € 160,31 - € 48,09 = € 112,22/mq$$

Per altro, con nota prot. 53052 del 10/12/2021 il Responsabile del Settore Finanziario dell'Ente ha attestato che per le p.lle interessate, gli eredi Cascavilla "hanno versato l'IMU a titolo di terreno agricolo". Considerato, dunque, come ampiamente relazionato nel paragrafo dedicato, che la superficie effettivamente occorsa ed occupata ammessa a risarcimento, corrispondente alla viabilità e parcheggio comunale, risulta pari a mq 327,00 e che il costo unitario ridotto è pari ad € 120,23/mq, ne deriva che l'indennizzo per pregiudizio patrimoniale (Ip) all'attualità è pari a:

$$Ip = 327,00 \text{ mq} \times € 112,22/mq = € 36.695,94.$$

b) Indennizzo per pregiudizio non patrimoniale (art. 42 bis co. 1 D.P.R. 327/2001)

L'indennizzo per il danno non patrimoniale (Inp) è determinato nella misura forfetaria del 10% del valore del bene e, pertanto, risulta: $Inp = Ip \times 10\% = € 36.695,94 \times 10\% = € 3.669,59$.

c) Indennità da occupazione senza titolo (art. 42 bis co. 3 D.P.R. 327/2001)

Per il periodo di occupazione senza titolo, è computato a titolo risarcitorio, l'interesse del cinque per cento sul valore determinato per pregiudizio patrimoniale. In particolare, preso atto che il periodo di occupazione senza titolo risultapari ad anni 13 (decorrenti dal verbale di consegna dei lavori del 19/04/2010), risulta:

$$Io = Ip \times 5\% \times \text{anni} = € 36.695,94 \times 5\% \times 13 = € 23.852,36.$$

Quindi, l'indennizzo determinato in conformità dell'art. 42-bis del DPR 327/2001 per l'occupazione "senza titolo" delle aree di proprietà dei sigg.ri Cascavilla, risulta così determinato:

$$I = Ip + Inp + Io = € 36.695,94 + € 3.669,59 + € 23.852,36 = € 64.217,89.$$

A tale somma, considerato che l'indennità dovuta è riferita alla valutazione attuale, andrà **dettratto**, in virtù della determinazione n. 1569/2008 (che disponeva l'erogazione dell'acconto pari all'80% poi effettivamente erogato come da mandati di pagamento pre-citati) **l'importo di € 18.597,70 rivalutato che, dalla data dell'ultimo mandato pagamento del 12/12/2008 al termine imposto dalla sentenza del 15/04/2023, risulta pari ad € 21.631,37.**

In definitiva, in ottemperanza alla sentenza TAR Salerno n. 497/2023, l'indennità dovuta ai Sigg.ri Cascavilla ai sensi della art. 42-bis del DPR 327/2001 è così determinata:

$$I = € 64.217,89 - € 21.631,37 = € 42.586,52$$

da cui detrarre la ritenuta erariale del 20% ai sensi dell'art. 35, co. 1 e 2 del DPR n. 327/2001 e s.m.i., pari ad € 8.517,30".

omissis....."

Tanto premesso,

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 24/03/2023 avente ad oggetto "Lavori di riqualificazione ed arredo urbano della piazza antistante il Cinema Nuovo e sistemazione fascia di terreno tra via Po e via Adige" - Sentenza TAR Campania n. 497 del 02/03/2023 r.g. 1942/2022 - Provvedimenti" con cui, tra l'altro, si è deliberato:

- "di prendere atto, altresì, della sentenza n. 497 del 02/03/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale Sezione di Salerno, in merito alle aree di proprietà dei sigg.ri Cascavilla occorse per la realizzazione dell'intervento inerente la "Riqualificazione ed arredo urbano della piazza antistante il Cinema Nuovo e sistemazione fascia di terreno tra via Po e via Adige";
- di valutare preminente ed attuale l'interesse pubblico perseguito dall'Amministrazione Comunale con l'acquisizione dei terreni al patrimonio indisponibile al fine di offrire alla collettività un miglioramento della viabilità e dei parcheggi all'interno del centro abitato, tra altro già aperti al pubblico traffico, nonché salvaguardare l'investimento effettuato, anche in considerazione del fatto che è allo stato impraticabile ed antieconomica la retrocessione del suolo alla luce della realizzata strada e parcheggio pubblico, dovendosi in tal caso, provvedere al ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento dei proprietari;

- di disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42-bis del DPR 327/2001 e smi, l'acquisizione al patrimonio comunale le aree di proprietà dei sigg.ri Cascavilla Veronica, Cascavilla Alessandra, Cascavilla Francesco Paolo, Cascavilla Massimo, Cascavilla Arcangela e Cascavilla Maria Rosaria;
- di dare mandato al Responsabile del Settore Patrimonio e Responsabile del Settore Avvocatura, ciascuno per le proprie competenze, di attivare ogni adempimento derivante dall'esecutività della presente deliberazione;
- di dare mandato, altresì, al Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Infrastrutture e al Responsabile del Settore Finanziario Gestione Entrate, ciascuno per le proprie competenze, per la predisposizione di ogni atto consequenziale”;

Dato atto che il **C.C. con la delibera n. 6 del 31/01/2005** aveva già approvato l'intervento e dato mandato agli Uffici competenti di acquisire al patrimonio comunale l'area, come riportato nelle premesse della Perizia di stima prot. 17765/2023;

Vista la determinazione n. 504 del 30/03/2023 con cui si approvava il calcolo dell'indennità di espropriazione ex art. 42-bis del DPR 327/2001 e smi, in ottemperanza alla sentenza n. 497 del 02/03/2023 del TAR Salerno;

Ritenuto di dover procedere in merito alla conclusione del procedimento ex art. 42-bis del DPR 327/2001 e, pertanto, di ottemperare alla pre-citata sentenza TAR;

Dato atto che l'indennità determinata veniva notificata al legale delegato dai Sigg.ri Cascavilla, avv. A.Bove, con apposita **nota del 31/03/2023 prot. 20078** e con invito a trasmettere eventuali osservazioni, estremi bancari, documenti di identità e titoli di proprietà;

Preso atto della **nota di riscontro prot. 20880 del 05/04/2023** trasmessa dall'avv. A.Bove e dai Sigg.ri Cascavilla, con osservazioni in merito alla rivalutazione dell'importo già versato, oltre a trasmettere la delega all'incasso in favore della delegata, sig.ra Arcangela Cascavilla, il testamento olografo pubblicato dal notaio G.Monica il 10/02/2003, la ricevuta di pagamento del contributo unificato per il ricorso al TAR di € 300,00; in particolare, nella stessa si eccepisce che *“la rivalutazione dell'importo già versato di € 18.597,70 in € 21.631,37 ... è un valore che si aggiunge al valore nominale del credito e, nella specie, il credito è dei sottoscritti, non certamente del Comune che, al contrario, è debitore. Peraltro, a voler ragionare nei termini pretesi dall'Ente Locale, la rivalutazione andrebbe, invece, effettuata sulle somme dovute dal Comune di Pontecagnano a titolo di indennità di esproprio a far data dall'inizio dell'occupazione sine titolo e non ancora versate”*;

Preso atto, altresì, che nella nota di riscontro prot. 20880/2023 i rilievi addotti non riguardano l'importo complessivo determinato con la “Perizia di stima” effettuata dallo scrivente Responsabile e dovuto per l'indennità di esproprio e che, dunque, **si condivide**, ma che il rilievo riguarda solo la rivalutazione dell'importo già versato pari ad € 18.597,70;

Ritenuto che per tale unica doglianza sia possibile dividerne le motivazioni, sia per non esporre l'Ente ad un ulteriore giudizio dall'esito incerto e con aggravio significativo di spese e sia perché la stringente tempistica stabilita dalla sentenza TAR 497/2023 con il subentro e l'insediamento nella procedura del Commissario *ad-acta* già nominato (Prefetto o suo delegato) con relativo compenso (€ 2.000,00 + spese) renderebbe non efficace e non efficiente l'azione amministrativa esercitata;

Ritenuto, dunque, di poter ri-calcolare l'importo dovuto ai sigg.ri Cascavilla, detraendo dall'indennizzo determinato con la Perizia di stima prot. 17765/2023 in conformità dell'art. 42-bis del DPR 327/2001 per l'occupazione “senza titolo” delle aree di proprietà, pari ad € 64.217,89, l'importo già erogato pari ad € 18.597,70 (senza l'applicazione della rivalutazione), per un debito residuo pari ad **€ 45.620,19**.

Accertato che le somme occorrenti per la copertura economica del presente provvedimento pari ad € 45.620,19 insieme alle ulteriori somme necessarie per le spese di registrazione, trascrizione e catastali relative al presente atto, pari ad € 6.000,00 e che trovano capienza al **cap 2893** assegnato al Settore LL.PP., trattandosi di fondi già accantonati per “proventi per espropri”, come di seguito specificato:

CAPITOLO	n. impegno	IMPORTO	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'		
			2023	2024	2025
2893	2017/472	€ 45.620,19	€ 45.620,19	---	---

		€ 6.000,00	€ 6.000,00	---	---
--	--	------------	------------	-----	-----

Accertato che sull'indennizzo residuo, pari ad € 45.620,19, trova applicazione la ritenuta erariale del 20% ai sensi dell'art. 35, co. 1 e 2 del DPR n. 327/2001 e s.m.i., pari ad **€ 9.124,04**;

Ritenuto, altresì, di dover procedere alla liquidazione dell'indennità di espropriazione dovuta, in ottemperanza alla sentenza n. 497 del 02/03/2023 del TAR, ai Sigg.ri Cascavilla Veronica, Cascavilla Alessandra, Cascavilla Francesco Paolo, Cascavilla Massimo, Cascavilla Arcangela e Cascavilla Maria Rosaria, per le aree occorse per la realizzazione dell'intervento inerente la "*Riqualificazione ed arredo urbano della piazza antistante il Cinema Nuovo e sistemazione fascia di terreno tra via Po e via Adige*", così come comunicato con la nota prot. 20880/2023, accreditando la somma sul conto corrente bancario della delegata, Sig.ra **Arcangela CASCAVILLA**, con IBAN:

Dato atto che il Responsabile del Procedimento dell'intervento di che trattasi è l'ing. Danila D'Angelo, Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione e che per lo stesso non sussistono conflitti di interesse rispetto al presente provvedimento;

Dato atto che per lo scrivente Responsabile non sussistono cause di incompatibilità né situazioni da cui possano insorgere obblighi di astensione e, dunque, di non trovarsi in posizione di conflitto d'interesse ai sensi del "*Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022/2024 - Aggiornamento 2022*", adottato con delibera di Giunta Comunale n. 79 del 28/04/2022;

Riconosciuta per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 109 e 147-bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. e del "*Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni*", approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 15/01/2013;

Acquisto, in forma digitale, il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto di attestazione di copertura finanziaria, espresso ex art.147 bis del D.lgs n.267/00 e s.m.i., dalla dott.ssa Manuela Sacco, Responsabile del Settore Finanziario e Gestione delle Entrate;

Viste le vigenti disposizioni:

- la Legge 136/2010;
- il D.Lgs 159/2011;
- la Legge n. 241/91;
- il D.Lgs 18.8.2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D.Lgs.n.165/2001;
- Il D.Lgs.n. 118 del 2011 in materia di armonizzazione di sistemi contabili;
- il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni "Amministrazione trasparente";
- il DPR n. 327/2001 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 20-26-28-42bis;
- il D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia dei dati personali);
- il D.Lgs. 50/2016 (valido fino al 30/06/2023, ai sensi dell'art. 226 co. 1 del D.Lgs. 36/2023);
- il D.Lgs. 36/2023 (efficace dal 01/07/2023, ai sensi dell'art. 229 co. 2);
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207(nelle parti non abrogate dal D.Lgs. n. 50/20016);
- il D.M. 49/2018;

DETERMINA

La premessa che precede forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e, pertanto, si intende qui interamente trascritta e riportata.

1) di prendere atto della nota del 05/04/2023 prot. 20880 trasmessa dall'avv. A.Bove e dai Sigg.ri Cascavilla, con osservazioni circa la rivalutazione dell'importo già versato e con allegati la delega all'incasso in favore di Arcangela Cascavilla, il testamento olografo pubblicato dal notaio G.Monica il 10/02/2003, la ricevuta di pagamento del contributo unificato per il ricorso al TAR di € 300,00; in particolare, nella stessa, si eccepisce che "*la rivalutazione dell'importo già versato di € 18.597,70 in € 21.631,37 ... è un valore che si aggiunge al*

valore nominale del credito e, nella specie, il credito è dei sottoscritti, non certamente del Comune che, al contrario, è debitore. Peraltro, a voler ragionare nei termini pretesi dall'Ente Locale, la rivalutazione andrebbe, invece, effettuata sulle somme dovute dal Comune di Pontecagnano a titolo di indennità di esproprio a far data dall'inizio dell'occupazione sine titolo e non ancora versate”;

2) di ri-determinare l'importo dovuto ai sigg.ri Cascavilla, detraendo dall'indennizzo determinato con la Perizia di stima prot. 17765/2023 redatta in conformità dell'art. 42-bis del DPR 327/2001 per l'occupazione “senza titolo” delle aree di proprietà, pari ad € 64.217,89, l'importo già erogato (in virtù della determinazione 1569/2008) pari ad € 18.597,70 senza applicare la rivalutazione, per un debito residuo pari ad **€ 45.620,19**;

3) di liquidare a titolo di saldo dell'indennità di espropriazione ai sensi dell'art. 42-bis del DPR 327/2001 e smi, in ottemperanza alla sentenza n. 497 del 02/03/2023 del TAR ai Sigg.ri Cascavilla Veronica, Alessandra, Francesco Paolo, Massimo, Maria Rosaria e, per essi, alla loro delegata, Sig.ra Arcangela Cascavilla, nata a Salerno il 16/06/1950 e residente ivi al Corso Vittorio Emanuela n. 213, c.f. CSCRNG50H56H703W, avente IBAN:

la somma dovuta, pari ad **€ 45.620,19**, da cui detrarre la ritenuta erariale del 20% ai sensi dell'art. 35, co. 1 e 2 del DPR n. 327/2001 e s.m.i., pari ad **€ 9.124,04**, in considerazione dell'esigibilità della stessa e che trova copertura finanziaria al **capitolo 2893, impegno 2017/472**, come riportato nella seguente tabella:

CAPITOLO	n. impegno	IMPORTO	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'		
			2023	2024	2025
2893	2017/472	45.620,19	45.620,19	-----	---

4) di liquidare, altresì, le ulteriori somme necessarie per le spese di registrazione, pari ad (€ 64.217,89 x 9%) € 5.779,61, oltre alle spese di trascrizione e catastali relative al presente atto, per complessivi € 6.000,00, in considerazione dell'esigibilità della stessa e che trovano copertura finanziaria sempre al **capitolo 2893, impegno 2017/472**, come riportato nella seguente tabella:

CAPITOLO	n. impegno	IMPORTO	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'		
			2023	2024	2025
2893	2017/472	€ 6.000,00	€ 6.000,00	-----	---

5) di acquisire, ai sensi dell'art. 42-bis del DPR 327/2001 e smi, al patrimonio indisponibile del Comune di Pontecagnano Faiano gli immobili catastalmente identificati come segue:

Intestazione	Dati fg. 4	Sup. mq	Qualità
Cascavilla Veronica (1/12), Cascavilla Alessandra (1/12), Cascavilla Francesco Paolo (1/12), Cascavilla Massimo (1/4), Cascavilla Arcangela (1/4), Cascavilla Maria Rosaria (1/4)	p.lla 159	105	Seminativo irriguo arborato
	p.lla 160	160	Seminativo irriguo arborato
	p.lla 162	142	Incolto ster.
SOMMANO mq		327	

6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 42-bis del DPR 327/2001 e smi, **il pagamento del saldo dell'indennizzo dovuto ai proprietari, comporta il passaggio del diritto di proprietà degli immobili analiticamente sopra riportati al patrimonio** indisponibile del Comune di Pontecagnano Faiano, con sede alla via M. Alfani n. 50;

7) di dare atto, altresì, che il programma dei pagamenti di cui al presente impegno di spesa è compatibile con i vincoli di finanza pubblica e con le disposizioni previste dall'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000;

8) di dare atto, infine:

- che il Responsabile del Procedimento dell'intervento di che trattasi è l'ing. Danila D'Angelo, Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Infrastrutture e che per lo stesso non sussistono conflitti di interesse rispetto al presente provvedimento;
- che il presente atto sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito web dell'Ente al fine dell'adempimento previsto dall'art. 1 comma 32 della L.190/2012;

9) di notificare il presente atto al delegato dei Sigg.ri Cascavilla, avv. A.Bove;

10) di stabilire che il presente provvedimento, in esenzione da bollo a norma dell'art. 22 dell'Allegato B al DPR 642/1972 sarà:

- trascritto, dopo l'avvenuto pagamento delle somme con esso liquidate, presso la competente Agenzia del Territorio, servizio pubblicità immobiliare, per le relative annotazioni e volturazioni nei registri catastali, in esenzione da imposte, diritti catastali ed emolumenti ipotecari ove applicabili;
- trasmesso in copia alla Regione Campania per la pubblicazione sul BURC:

11) di stabilire che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line per giorni 15, ai sensi del D. lgs 267/2000, oltre che nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente a cura del Settore Amministrazione Generale;

12) di trasmettere il presente atto:

- al Responsabile del Settore Finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi del D.lgs. n°267/2000 e ss.mm.ii.;
- al Responsabile del procedimento per gli atti consequenziali.---

Il Funzionario Responsabile
D'Angelo Danila / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)